

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 1 aprile 2019 - n. 4438

Obbligo di iscrizione al registro regionale fitosanitario per i produttori di tappeti erbosi che operano sul territorio regionale

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 22 gennaio 2018 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana ed in particolare l'articolo 8 che prevede le condizioni per la movimentazione dei tappeti erbosi originari dell'area delimitata, vale a dire che i produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in area delimitata devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Considerato che i tappeti erbosi rappresentano il più elevato rischio per la diffusione di *Popillia japonica* ed è pertanto necessario, al fine di applicare le più idonee misure fitosanitarie funzionali alla prevenzione della diffusione e alla lotta all'organismo nocivo, conoscere l'ubicazione di tutti gli appezzamenti in cui vengono prodotti i tappeti erbosi;

Ritenuto pertanto necessario estendere quanto previsto dall'articolo 8 decreto 22 gennaio 2018 a tutti i produttori di tappeti erbosi operanti sul territorio regionale, al fine di meglio applicare le misure di lotta contro il coleottero;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. «Sviluppo di Industrie e filiere Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche» individuate dalla d.g.r. n. 1315 del 25 febbraio 2019;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 per tutti i produttori di tappeti erbosi operanti in Lombardia;

2. che la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio fitosanitario regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente atto all'indirizzo di posta elettronica certificata fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it;

3. che i produttori autorizzati trasmettano al Servizio fitosanitario entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di produzione per l'anno di riferimento;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni